




SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

IL RESPONSABILE

**MARCO CALMISTRO**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

**PG.2013. 0297407**  
**del 29/11/2013**



DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA,  
ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-  
VENATORIE

Spett.le Amministrazione provinciale di Piacenza  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Parma  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Reggio Emilia  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Modena  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Bologna  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Ferrara  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Ravenna  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena  
Settore Agricoltura  
Amministrazione provinciale di Rimini  
Settore Agricoltura  
Organizzazioni Professionali  
e Cooperative

AGREA

Loro Sedi

**OGGETTO: P.S.R. 07-13 – Misura 214 Avviso pubblico regionale 2014 di cui alla DGR 1536/2013 risposte a FAQ (Frequently Asked Questions – quesiti ricorrenti)**

**F.A.Q numeri da 1/2014 a 7/2014.**

Viale della Fiera, 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4319 - 527.4424  
fax 051.527.4669

[agrsai1@regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno: DP/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.  
Classif. | 3938 | 400 | 20 | 20 | 80 | 2011 | 6 |

## **FAQ 1 - E' possibile presentare una nuova domanda di aiuto per un impegno quinquennale nel caso di una azienda i cui terreni hanno aderito al prolungamento 2013 per Azioni 1 o 2?**

La conclusione degli impegni per chi ha presentato una domanda di prolungamento nel 2013 cade nei primi giorni di aprile del 2014, e, in linea di principio, al 1 gennaio 2014 i terreni in questione non sono disponibili per nuovi impegni.

Le disposizioni contenute nel Programma Operativo per la Misura 214, però, prevedono che *“nei casi di impegni in scadenza nell'anno solare da cui potrebbero decorrere nuovi impegni per analogo Azione, si possono eccezionalmente ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2014; ciò a condizione che nella medesima annualità di pagamento non si sovrappongano l'ultimo pagamento dell'impegno che termina, e il primo pagamento del nuovo impegno ...*

*In tale eventualità, e se sussistente la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.”*

Pertanto, quanto richiesto è possibile solo se si intende presentare una nuova domanda di aiuto nel 2014 per la medesima Azione per la quale nel 2013 è stato richiesto il prolungamento. Ciò comporta l'applicazione della riduzione prescritta.

Invece, il medesimo Programma Operativo, al fine di evitare che un'impresa agricola possa presentare nella stessa annualità di impegno entrambe le tipologie (riservandosi di revocarne una delle due prima della scadenza per la presentazione della domanda di pagamento), prevede che le domande di aiuto per nuovi impegni non possono essere accolte se per la stessa annualità e per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata.

## **FAQ 2 - Con riguardo alle previsioni di adeguamento per prolungamento di impegni nell'annualità 2014, è possibile presentare una richiesta di prolungamento riguardante una superficie inferiore a quella in precedenza impegnata?**

Relativamente al quesito in questione si richiamano le indicazioni già contenute in analogo domanda, riguardante l'Avviso pubblico per la precedente annualità (FAQ n. 2 - comunicazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 282931 del 30/11/12).

Come nell'annualità precedente, anche per la presentazione delle domande di prolungamento riferibili all'avviso 2014, in fase di compilazione, il SOP non prevede la correlazione fra domanda di prolungamento e la dichiarazione delle superfici interessate. Questa sarà possibile solo in sede di presentazione di domande di pagamento.

Il Reg. (CE) 1974/06 non prevede limitazioni alla presentazione delle domande di adeguamento. L'unica condizione desumibile dall'art. 27 comma 12 è rappresentata dal fatto che ... il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento. E' quindi esclusa la possibilità di accogliere prolungamenti nei casi in cui all'estensione non corrisponda il mantenimento dei requisiti di accesso previsti dal PSR.

Come già evidenziato nella FAQ sopra richiamata, l'art. 44 comma 2 punto b) dello stesso Regolamento, trattando dei “subentri” nei casi di cessione anche parziale di superfici impegnate, prevede la ... *cessione di una parte dell'azienda del beneficiario ... durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma ( ... se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga)* fra i casi per i quali gli Stati Membri possono non esigere restituzioni di importi percepiti. Nella eventualità di richieste di ulteriore prolungamento di un impegno già oggetto di adeguamento nella precedente annualità, si ritiene che nel computo della percentuale debba essere considerata la somma delle riduzioni nelle due differenti annualità e non la riduzione rinvenibile per ogni singola domanda.

**FAQ 3 - Un'azienda di pianura che ha presentato per l'annualità 2013 una nuova domanda di aiuto per l'Azione 2 della Misura 214, e nello stesso anno 2013 aveva in corso anche un'Azione 9 in scadenza, deve rinnovare l'impegno per l'Azione 9 per ottemperare all'impegno inerente agli elementi naturali sull'Azione 2 ?**

**Un'azienda di pianura impegnata per l'Azione 2 che presenta una richiesta di prolungamento per il secondo anno (5+2) per la Misura 214 Azione 2, può non rinnovare un impegno per Azione 9 che scade nel 2013 se gli elementi in questione sono rilevanti ai fini di ottemperare all'impegno inerente agli elementi naturali?**

In entrambi i casi l'Azienda ha la possibilità di rinnovare gli impegni per l'Azione 9 con una nuova domanda di aiuto da presentare entro il 16 dicembre 2013. Facendo ciò dette superfici saranno certamente computabili ai fini dell'impegno relativo agli elementi naturali sull'Azione 2. Se decide di non rinnovare gli impegni sull'azione 9, con un impegno in corso sull'azione 2 attivato col bando 2013, o se presenta una ulteriore domanda di prolungamento per il 2014, detti elementi naturali dovranno comunque essere mantenuti nel rispetto degli impegni dell'azione 9, fino alla conclusione dell'impegno sull'azione 2, salvo quanto indicato a seguire.

Per queste casistiche, al fine di attestare la volontà di mantenere l'impegno sull'azione 9 e di identificare le superfici impegnate, garantendo contestualmente la possibilità di controllo, tali superfici sotto impegno ma non a premio, dovranno essere inserite nelle domande di pagamento 2014 con la tipologia di "Azione 9 senza aiuto per requisito accesso azione 2"

**FAQ 4 - Quale entità del sostegno è prevista in caso di adesione all'Azione 9 della Misura 214 se le superfici oggetto della nuova domanda di aiuto sono già state oggetto di un precedente impegno ora concluso in riferimento all'analoga Azione della Misura 2f?**

Relativamente al quesito in questione si richiamano le indicazioni già contenute in analoga domanda riguardante l'Avviso pubblico per la precedente annualità (FAQ n. 8 - comunicazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 301735 del 21/12/12).

La scheda tecnica dell'Azione di cui alla DGR 1536/13 non esplicita il trattamento economico sopra richiesto, tuttavia la previsione di contribuzione per casi di mantenimento per impegni in scadenza da precedenti e conclusi periodi è prevista a livello di Scheda di Azione del PSR. Pertanto come già chiarito nella citata FAQ numero 8 relativa al bando 2013, si conferma che in tale eventualità una nuova domanda di adesione risulta certamente ammissibile e per la determinazione dell'entità dei sostegni da corrispondere è da valere quanto specificamente previsto nella scheda tecnica dell'Azione 9 della Misura 214 del PSR 07-13 come di seguito riportato.

*Gli elementi naturali e seminaturali oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99, Misura 2f - Azione 9, possono essere conservati con la presente Azione a partire dalla scadenza dell'impegno stesso.*

*Il sostegno verrà commisurato per dieci anni alla superficie precedentemente oggetto dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/99 Misura 2f - Azione 9, nella misura di:*

*- 0,05 Euro/mq in pianura;*

*- 0,025 Euro/mq in collina.*

**FAQ 5 - Un'azienda di pianura per raggiungere la percentuale minima di Azione 9 nel corpo separato dove applicherà l'Azione 2 può inserire elementi naturali già presenti ma le cui specie non corrispondono a quelle dell'Allegato ? Detta superficie può essere ammessa a pagamento?**

La possibilità di derogare dall'elenco di specie ammesse è relativa solo alle obbligazioni di cui all'Azione 2 finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di elementi naturali.

Relativamente all'Azione 9 permangono le limitazioni al pagamento relative

- sia alla condizione fissata dal PSR: le specie arboree o arbustive conservate devono essere *appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati*;
- sia alla condizione fissata nelle Schede tecniche: *le specie arboree o arbustive oggetto di conservazione sono quelle di cui all'Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10.*

Per la dichiarazione in domanda di tali superfici ad azione 9 non a pagamento valgono pertanto le stesse indicazioni di cui alla FAQ n. 3.

**FAQ 6 - Quali superfici a “prato permanente” possono essere ammesse a pagamento unicamente per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale?**

L'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di rendere coerenti le disposizioni sui pascoli magri per la Misura 214 sia con le modalità operative della PAC (vedi circolari di AGEA) che con le modalità introdotte nelle Misure 211 e 212.

Pertanto, relativamente alle superfici a prato permanente di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. CE 1200/09, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Di conseguenza, le superfici a prato e prato – pascolo “senza tara” possono essere inserite a premio anche in domande presentate da aziende prive di allevamento.

**FAQ 7 - Le norme tecniche di coltura per il riso prevedono che la durata della risaia non possa superare i 5 anni e che l'intervallo fra due cicli debba essere al minimo di 2 anni. Nel caso in cui una risaia ha avuto una permanenza di 4 anni è ammessa la semina di riso con intervallo di un solo ciclo con coltura diversa (dal riso) invece di due?**

Le disposizioni attualmente contenute nel Disciplinare prevedono che il ritorno della risaia debba avvenire almeno dopo 2 anni di altre coltivazioni indipendentemente dalla durata dell'ultimo ciclo a riso.

Le FAQ sono consultabili nella pagina dedica alla Misura in oggetto sul sito internet E-R Agricoltura.

Dott. Marco Calmistro

(Firmato digitalmente)

